

Comunicazione della Commissione federale delle case da gioco

Ai fabbricanti, agli installatori, ai gestori di apparecchi automatici del tipo Eurodreams e a coloro che li immettono sul mercato:

1. La Commissione federale delle case da gioco (CFCG) intende qualificare l'apparecchio Eurodreams come apparecchio automatico per i giochi d'azzardo ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG; RS 935.52) e ritirare l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso.
2. In applicazione dell'articolo 30a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), la CFCG offre a tutte le persone interessate dalla decisione d'accertamento la possibilità, previo appuntamento, di consultare presso la CFCG, Eigerplatz 1, 3003 Berna, il progetto di decisione previsto con la pertinente motivazione e di prendere posizione in merito. Le persone che vogliono partecipare alla procedura in qualità di parte, sono invitate a comunicarlo alla CFCG con una presa di posizione. Chi non fa uso di questa possibilità entro il termine stabilito dalla CFCG è in linea di principio escluso dall'ulteriore procedura. Il termine è di trenta giorni e inizia a decorrere il giorno successivo alla pubblicazione della presente comunicazione.
3. Le parti possono essere obbligate a designare un rappresentante, ma anche a pagare le spese processuali e le spese ripetibili (art. 30a cpv. 3 PA). Se più di 20 parti agiscono nella fattispecie con petizioni collettive o individuali in difesa dei medesimi interessi, la CFCG può esigere che scelgano, per il procedimento, uno o più rappresentanti (art. 11a PA).

6 luglio 2010

Commissione federale delle case da gioco